



REGOLAMENTO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E RIPRISTINI SU SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 24/07/2017

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 LAVORI DI SCAVO.....	3
Art. 3 RINTERRRO E TOMBAMENTO DEGLI SCAVI.....	5
Art. 4 LAVORI DI RIPRISTINO	6
Art. 5 ATTRAVERSAMENTI STRADALI	9
Art. 6 OPERE ACCESSORIE.....	9
Art. 7 RICHIESTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Art. 8 CONTROLLI.....	12
Art. 9 CONTROVERSIE.....	12
Art. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA.....	12
Art. 11 RICHIAMO AD ALTRE NORME REGOLAMENTARI	12
Art. 12 ENTRATA IN VIGORE	13

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento:
 - a) si applica all'esecuzione di lavori di scavo che necessitano manomissione del suolo pubblico, compreso anche di pubblico transito, nell'ambito dell'intestato Comune;
 - b) ha lo scopo di definire le modalità esecutive dei lavori riguardanti le massicciate stradali, i relativi tempi, il rapporto con le imprese esecutrici, i controlli da effettuarsi, il rapporto Comune-richiedente e le forme di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori che, nel rispetto delle norme vigenti, tengano conto anche delle esigenze del "pronto intervento" e dei tempi da garantire agli utilizzatori dei servizi, assicurando un efficace coordinamento e la semplificazione delle rispettive attività;
 - c) descrive le procedure da adottare, dalla richiesta di effettuazione dei lavori riguardanti la massicciata stradale o l'area in terreno naturale, fino al controllo dei lavori effettuati.
2. I lavori di scavo considerati comprendono:
 - a) demolizione del manto stradale/pavimentazione esistente;
 - b) scavi, tombamenti e rinterri;
 - c) ricostruzione del manto stradale/pavimentazione demolito;
 - d) ripristino del manto erboso nelle aree in terreno naturale.
3. Gli Ente Gestori dei servizi a rete per interventi di nuova costruzione, rinnovo, manutenzione straordinaria programmata di reti e allacciamenti dovranno fornire al Comune la pianificazione annuale degli interventi al fine di coordinare le rispettive attività.

Art. 2 LAVORI DI SCAVO

1. La posa di servizi sotterranei longitudinali (parallelismo) sarà di norma realizzata all'interno del piano stradale, salvo casi dipendenti da esigenze tecniche, da valutarsi di volta in volta in contraddittorio tra le parti (richiedente/concedente).
2. Prima di procedere allo scavo, sia esso longitudinale che trasversale, si dovrà provvedere al taglio con sega a disco rotante o macchina taglia-asfalti e successiva rimozione della pavimentazione bitumata (tappeto d'usura e binder), in modo che la larghezza tra i due tagli paralleli sia di almeno cm 20 (10+10)

superiore a quella prevista per lo scavo e la lunghezza sia pari a quella dello scavo più cm. 50 per parte, al fine di limitare al minimo eventuali sbavature.

3. Dovendo eseguire scavi di nicchie per l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su condotte o allacciamenti di servizi a rete, si dovrà provvedere, prima dello scavo, al taglio della massicciata stradale mediante sega a disco rotante o macchina taglia-asfalti. Anche in questo caso i tagli dovranno essere eseguiti maggiorando la sezione di scavo prevista di cm 30 su ogni lato della nicchia.
4. Non sono ammessi, se non concordati con il Comune, scavi che non si presentino parallelamente all'asse della strada o perpendicolarmente alla stessa.
5. La profondità dello scavo non potrà essere di norma inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile (art. 66 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; art. 25 "Nuovo Codice della strada"), misurati dalla generatrice superiore della tubazione; in casi di comprovate necessità tecniche, inerenti la funzionalità e la continuità dei servizi, la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.
6. Per scavi in linea, le camerette e i dispositivi di coronamento superficiale (botole e chiusini) dovranno essere previsti in centro alla corsia di marcia compatibilmente con la larghezza della strada o se possibile in banchina. L'Ufficio tecnico comunale qualora lo ritenga necessario, si potrà riservare di emettere specifiche prescrizioni in merito alla posizione in cui saranno posati tali manufatti.
7. Nel caso di realizzazione di nuove reti e allacciamenti dovrà essere rispettata una distanza minima di 0,5 m fra gli estradossi delle condotte, siano esse di nuova posa che esistenti. La rete fognaria dovrà di norma essere posata a una profondità maggiore rispetto alle reti acqua e gas. Ove ciò non fosse possibile dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per garantire la sicurezza e la continuità dei servizi (es. tubi guaina, ecc.).
8. Nel caso di strade o marciapiedi in materiali di tipo pregiato (acciottolato, cubetti di porfido, masselli di granito, ecc.) o nei centri storici soggetti a specifici vincoli urbanistici gli scavi dovranno essere eseguiti avendo particolare cura nella rimozione dei materiali componenti la pavimentazione i quali dovranno essere numerati e accatastati, sotto la responsabilità del richiedente, senza subire alcun danneggiamento od ammanco. La rimozione della pavimentazione pregiata dovrà interessare una striscia di larghezza pari alla sezione di scavo maggiorata di una larghezza pari a quella del concio su ogni lato dello scavo. Nel caso in cui, durante le operazioni di rimozione, accatastamento e posa, i materiali subiscano danneggiamento o ammanco, il richiedente dovrà provvedere alla loro sostituzione con altri materiali simili sia nella composizione che nella forma dello stesso tipo e forma di quelli preesistenti. Qualora per tali materiali sia comprovata l'irreperibilità si potrà provvedere con altri simili sia nella composizione che nella forma.

9. I materiali provenienti dagli scavi su aree di qualsiasi natura (asfalto, ecc.), dovranno essere immediatamente allontanati e conferiti ad idonei impianti autorizzati allo smaltimento e/o recupero, secondo leggi e regolamenti vigenti in materia. Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi e dovrà essere opportunamente segnalato.
10. Nel caso di interventi in terreno naturale la profondità dello scavo non potrà essere di norma inferiore a cm. 100 rispetto al piano di campagna, misurati dalla generatrice superiore della tubazione, al fine di limitare possibili danneggiamenti dovuti a lavorazioni agricole in genere; analogamente al caso di scavo su strade asfaltate, anche in terreno naturale la profondità minima di scavo può essere ridotta in casi di comprovate necessità tecniche, inerenti la funzionalità e la continuità dei servizi.

Art. 3 RINTERRRO E TOMBAMENTO DEGLI SCAVI

1. Immediatamente dopo il termine delle operazioni di posa della tubazione, il riempimento dello scavo verrà eseguito:
 - a) con uno strato di sabbia, o pietrisco fine, fino ad una quota non inferiore di cm. 15 oltre l'estradosso superiore della tubazione, con il letto di posa della tubazione di spessore non inferiore a cm. 10;
 - b) con misto stabilizzato di spessore non inferiore a cm. 50, accuratamente costipato meccanicamente a strati di cm. 25-30, fino al piano viabile.
2. Inoltre, ad una quota sufficiente per avvisare in anticipo della presenza del sotto servizio, sarà posato un nastro di plastica colorato riportante la scritta identificativa del relativo sotto servizio.
3. Il rinterro di scavi eseguiti su strade comunali non asfaltate o su banchine stradali dovrà essere dello stesso tipo previsto per strade comunali bitumate, sostituendo lo strato di 10 cm di conglomerato bituminoso con misto stabilizzato. Per scavi longitudinali all'asse stradale da effettuarsi su banchine stradali erbose, i tecnici comunali, all'atto dell'autorizzazione specificheranno le modalità di rinterro e di tombamento.
4. Per casi particolari il Comune si riserva di poter realizzare i riempimenti anche con misto cementato.
5. Eventuali danneggiamenti ad altri servizi tecnologici dovranno essere ripristinati su puntuale indicazione tecnica degli enti proprietari del servizio danneggiato.
6. Il materiale per il letto di posa e rinfiacco delle tubazioni deve avere caratteristiche di dimensioni inferiori a 6 mm, per almeno un 95% in peso, ed essere privo di detriti per evitare danneggiamenti alle tubazioni, e una composizione con non più del 5% in peso con dimensioni inferiori a 0,074 mm (passaggio al vaglio 200 ASTM), per evitare un'eccessiva compattazione. Es: sabbia di Po lavata, sabbione di recupero 0/6 proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiale stradale con le caratteristiche previste sopra. Nel caso di utilizzo di materiali provenienti da impianti di recupero il

Richiedente, oltre a fornire le necessarie certificazioni, dovrà eseguire analisi a campione per appurare la qualità dei materiali.

7. Si ritengono adeguati per il riempimento dello scavo i seguenti materiali inerti: stabilizzato di cava, stabilizzato 00/15 proveniente da materiali di recupero, stabilizzato 15/30 proveniente da materiali di recupero, stabilizzato 40/70 proveniente da materiali di recupero, misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione stradale, miscele bentonabili/fluide autolivellanti a base di leganti idraulici, misto cementato, calcestruzzo. Nel caso di utilizzo di materiali provenienti da impianti di recupero il Richiedente, oltre a fornire le necessarie certificazioni, dovrà eseguire analisi a campione per appurare la qualità dei materiali.
8. Il rinterro di scavi in terreno naturale dovrà avvenire di norma mediante terreno di risulta posto a lato dello scavo, nel rispetto della normativa ambientale vigente.

Art. 4 LAVORI DI RIPRISTINO

1. Nel caso di pavimentazioni bituminose, il ripristino verrà realizzato in due fasi successive, secondo le seguenti modalità.
2. Prima fase (provvisoria). Dopo la chiusura dello scavo con misto stabilizzato il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito mediante:
 - a) formazione del cassonetto della stessa larghezza della demolizione della preesistente pavimentazione stradale e della profondità di cm 10 minimo;
 - b) trasporto in discarica o in impianti di recupero autorizzati, del materiale scarificato;
 - c) pulizia accurata dei bordi dello scavo;
 - d) mano di attacco con emulsione bituminosa per assicurare il raccordo con la parte di asfalto esistente, sia sul fondo che sulle pareti;
 - e) posa di conglomerato bituminoso semichiuso ("binder") di spessore di cm. 10 minimo compattato con idonea attrezzatura, ben raccordato alla pavimentazione esistente, nel rispetto delle pendenze per lo smaltimento delle acque;
 - f) sigillatura con mano di emulsione bituminosa (dosata a 0,50/0,70 kg/mq) e sabbia.
3. Prima del ripristino definitivo con tappeto d'usura, dovranno essere ispezionati i lavori eseguiti, provvedendo ad effettuare ricariche e risagomature con conglomerato bituminoso (pezzatura 0,8 mm.) da effettuarsi ogni qualvolta si determinino avvallamenti a seguito di assestamenti naturali, che possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione stradale, anche su richiesta del Comune.
4. L'esecuzione del ripristino provvisorio eseguito con conglomerato bituminoso (binder) su strade comunali che per esigenze di circolazione richiedano il ripristino bitumato in tempo brevi dovrà avvenire entro 48 ore dalla chiusura dello scavo e comunque in tutti gli altri casi non oltre 5 giorni.

5. Seconda fase (definitiva). Trascorso il periodo concordato con il Comune, e comunque a seguito del definitivo assestamento del ripristino provvisorio, si procederà al ripristino definitivo.

Nel caso di estendimenti o nuove costruzioni o manutenzioni straordinaria programmate di reti e di allacci, da autorizzare con specifico atto, si procederà di regola con:

- a) fresatura della pavimentazione con mezzi meccanici, profondità minima cm 4, per l'intera lunghezza del ripristino provvisorio e per una larghezza pari a cm 300 minimo centrati sull'asse della trincea e comunque da concordare in loco con i tecnici comunali in base alla tipologia di strada. Nel caso in cui l'opera sia soggetta a specifica autorizzazione le prescrizioni saranno riportate nell'atto autorizzativo;
- b) pulizia della superficie di attacco mediante soffiatura con compressore;
- c) spargimento di emulsione bituminosa al 60% di bitume in quantità minima di 0,50 kg/m² (sulle pareti e sul fondo);
- d) stesa del tappeto di usura con mezzi meccanici, dello spessore minimo di 4 cm per una superficie pari a quella di fresatura con raccordo lineare alla pavimentazione preesistente nell'intorno;
- e) rullatura con rullo statico;
- f) impermeabilizzazione mediante spargimento di emulsione bituminosa al 60% di bitume e sabbia di Po.

Nel caso di rinnovi e/o di manutenzioni straordinarie non programmate su reti e allacci, da autorizzare con specifico atto, si procederà di regola con:

- a) spargimento di emulsione bituminosa al 60% di bitume in quantità minima di 0,50 kg/m² (sulle pareti e sul fondo);
- b) stesa del tappeto d'usura a sezione di scavo di spessore commisurato alle necessità realizzative;
- c) rullatura con rullo statico o piastra vibrante;
- d) impermeabilizzazione mediante spargimento di emulsione bituminosa al 60% di bitume e sabbia di Po.

Nel caso di interventi aventi carattere di urgenza, per i quali verrà richiesta un'autorizzazione annua, si procederà di regola con:

- a) spargimento di emulsione bituminosa al 60% di bitume in quantità minima di 0,50 kg/m² (sulle pareti e sul fondo);
 - b) stesa del tappeto d'usura a sezione di scavo di spessore commisurato alle necessità realizzative;
 - c) rullatura con rullo statico o piastra vibrante;
 - d) impermeabilizzazione mediante spargimento di emulsione bituminosa al 60% di bitume e sabbia di Po.
6. Il ripristino definitivo (tappeto di usura) sarà eseguito di norma dal richiedente, salvo diversi accordi con il Comune. La responsabilità del ripristino rimane in capo al richiedente per due anni dalla data di

esecuzione, per poi tornare di competenza del Comune. Nei due anni successivi all'esecuzione il richiedente dovrà quindi provvedere a eventuali interventi che si rendessero necessari.

Al momento del rilascio dell'atto autorizzativo il richiedente, esclusi i Gestori dei servizi a rete, dovrà fornire una cauzione versata in contanti o tramite polizza fidejussoria dell'importo di 50 euro/m valida per i due anni successivi al ripristino. Nel caso di ripristini eseguiti correttamente, la cauzione verrà svincolata al termine del periodo di garanzia. Nel caso di inadempienza da parte del richiedente la cauzione verrà invece escussa dal Comune per l'esecuzione diretta.

7. Nel caso di pavimentazioni speciali (acciottolato, cubetti di porfido, masselli di granito o altro materiale simile) in genere si dovrà procedere al ripristino definitivo quando non si noteranno più segni di cedimento e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio, salvo situazioni particolari da concordare con il Comune.
8. La posa della pavimentazione speciale per il ripristino definitivo dovrà avvenire con l'impiego di materiali aventi le stesse caratteristiche della pavimentazione originaria e dovrà essere perfettamente raccordata a quest'ultima. Sopra questa base dovranno essere riallocare le lastre o i cubetti di pavimentazione precedentemente rimossi, posate perfettamente in quota con quelle esistenti, rispettandone la sagoma, la curvatura ed eventuali disegni, con le necessarie pendenze per lo scolo delle acque piovane, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
9. Successivamente al ripristino provvisorio (se richiesto) o comunque successivamente al ripristino definitivo dovrà essere ristabilita la segnaletica stradale verticale eventualmente rimossa o danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, nonché quella orizzontale di qualsiasi tipo o colore, strisce e scritte incluse.
10. Tutti i manufatti stradali eventualmente presenti, quali caditoie chiusini di pozzetti ecc., dovranno essere salvaguardati e rimessi in quota;
11. Nel caso di scavi in terreno naturale, al termine del rinterro, si dovrà procedere alla sistemazione superficiale del terreno con interrimento e/o smaltimento dei trovanti (rottami, pietre, sassi, ecc.) eventualmente venuti in superficie, successiva fresatura del terreno, eventuale ricarico con terreno vegetale per calo fisiologico e semina autunnale in modo da consentire il ripristino del manto erboso superficiale pre-esistente; eventuali abbattimenti di alberature (concordati preventivamente con l'U.T.) e rimozione delle ceppaie, dovranno essere eseguiti a carico della ditta esecutrice gli scavi, compreso lo smaltimento del materiale vegetale di risulta.
12. Eventuali cali, cedimenti, avvallamenti e/o altro tipo di deformazioni venutisi a creare anche successivamente al ripristino, dovranno essere prontamente ripristinati dal gestore previa comunicazione scritta da parte del Comune.

Art. 5 ATTRAVERSAMENTI STRADALI

1. Gli attraversamenti sotterranei trasversali delle strade saranno eseguiti, di norma, mediante scavo a “cielo aperto” con preventiva rottura del manto bituminoso mediante il taglio della pavimentazione esclusivamente con motosega a disco rotante o macchina taglia-asfalti e successiva scarifica. In tal caso lo scavo, di profondità non inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile e misurati dalla generatrice superiore della tubazione, dovrà essere eseguito metà strada per volta onde assicurare la continuità del traffico nella restante metà strada; in casi di comprovate necessità tecniche, inerenti la funzionalità e la continuità dei servizi, la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.
2. In casi particolari dovuti a comprovata esigenza tecnica o su esplicita prescrizione del Comune, potrà essere eseguito l'attraversamento mediante tecniche di perforazione con tecnologie non invasive.
3. L'attraversamento trasversale mediante perforazione dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione, il cui estradosso superiore dovrà avere una profondità minima di cm 100 rispetto al piano viabile, misurati dalla generatrice superiore della tubazione di protezione. Le due estremità saranno collocate all'interno di pozzetti in calcestruzzo, prefabbricati o costruiti in opera, all'interno dei quali saranno installate le strumentazioni necessarie (valvole, misuratori, ecc.).
4. Gli attraversamenti trasversali saranno eseguiti secondo le medesime prescrizioni contenute nei precedenti paragrafi, fatta eccezione per il ripristino definitivo del tappeto d'usura per le strade in conglomerato bituminoso. Nei casi di realizzazione di estendimenti o nuove costruzioni di reti e allacciamenti, il ripristino con tappeto d'usura, previa fresatura, dovrà avere una larghezza pari a cm. 500 centrati sull'asse della trincea o comunque secondo le prescrizioni rilasciate nell'atto autorizzativo. Nel caso di rinnovi e manutenzioni su reti e allacciamenti si procederà con la realizzazione di tappeto d'usura a sezione di scavo.
5. Di norma lo scavo trasversale alla sede stradale non potrà restare aperto nelle ore notturne.

Art. 6 OPERE ACCESSORIE

1. Nel caso in cui il Comune procedesse con il rifacimento di asfaltature, lo stesso provvederà al livellamento – messa in quota dei dispositivi di coronamento superficiale del servizio idrico (acqua potabile e fognatura) e della rete gas.

2. Potranno essere inseriti in tali lavori anche eventuali dispositivi di coronamento superficiale, coperti dall'asfalto in occasione di asfaltature precedenti, che il gestore richiedente ritenga necessario debbano essere accessibili. Al fine di uniformare le tipologie di manufatti presenti sulle reti il gestore richiedente metterà a disposizione delle ditte appaltatrici indicate dal Comune i dispositivi di coronamento superficiale necessari nel caso si rendesse necessaria la loro sostituzione.
3. I lavori di livellamento – messa in quota saranno riconosciuti dal gestore richiedente al Comune a prezzi di mercato, a seguito delle risultanze emerse dal sopralluogo congiunto fra i tecnici del Comune e del gestore richiedente stesso. Tale prezzo di mercato coincide con il prezzo pagato dal Comune alla propria ditta appaltatrice.
4. Il livellamento – messa in quota di caditoie, essendo tali manufatti di pertinenza della strada, è a carico del Comune.
5. I pagamenti verranno effettuati dal richiedente per trimestre di competenza, previa presentazione di rendicontazione, da parte del Comune al richiedente stesso.

Art. 7 RICHIESTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.1 Estendimenti, nuove costruzioni o manutenzioni straordinarie programmate di reti e di allacci

1. Qualora il richiedente intenda eseguire estendimenti, nuove costruzioni o manutenzioni straordinarie di reti e di allacci su suolo pubblico dovrà presentare specifico progetto al Comune per l'approvazione dell'organo competente. Il progetto dovrà essere redatto in conformità alla Normativa vigente.
2. La richiesta dovrà essere corredata da disegni illustrativi delle opere da eseguirsi con l'indicazione delle strade interessate, della tipologia degli scavi da eseguire, dei tempi presunti di inizio dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché del computo a preventivo della superficie di tappeto.
3. La costruzione delle opere non potrà iniziare prima di aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune.
4. Ad autorizzazione concessa, il richiedente comunicherà all'impresa esecutrice, e per conoscenza al Comune, l'inizio dei lavori.
5. Ad esecuzione avvenuta, o in corso di esecuzione, il richiedente e il Comune tramite i propri tecnici (vedi art. 8 Controlli) potranno effettuare controlli sulla esecuzione corretta dei lavori, sia di natura tecnica che di tempistica.
6. Il Comune si può riservare, per sopravvenute e motivate esigenze in ordine alla salvaguardia e tutela del bene pubblico, di proporre variazioni sul tracciato di scavo oltre che sulle metodologie di esecuzione ed infine di sospendere i lavori anche se già iniziati.

7.2 Rinnovi o manutenzioni straordinarie non programmate di reti e di allacci.

1. Qualora il richiedente intenda eseguire rinnovi o manutenzioni straordinarie non programmate di reti e di allacci, interessanti le strade comunali, dovrà presentare domanda di autorizzazione al Comune utilizzando la specifica modulistica.
2. La richiesta dovrà essere corredata da disegni illustrativi delle opere da eseguirsi con l'indicazione delle strade interessate, della tipologia degli scavi da eseguire, dei tempi presunti di inizio dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché del computo a preventivo della superficie di tappeto.
3. La costruzione delle opere non potrà iniziare prima di aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune.
4. Ad autorizzazione concessa, il richiedente comunicherà all'impresa esecutrice, e per conoscenza al Comune, l'ordine di esecuzione dei lavori.
5. Ad esecuzione avvenuta, o in corso di esecuzione, il richiedente e il Comune tramite i propri tecnici (vedi art. 8 Controlli) potranno effettuare controlli sulla esecuzione corretta dei lavori, sia di natura tecnica che di tempistica.

7.3 Interventi urgenti.

1. Gli scavi per lavori di manutenzione di reti e di allacciamenti aventi carattere d'urgenza, verranno eseguiti dal gestore richiedente sulla base di una autorizzazione annuale generale. Detta autorizzazione viene rilasciata per consentire una rapida realizzazione degli interventi necessari nel rispetto dell'art. 21 del "Nuovo Codice della strada" ("Opere, depositi, e cantieri stradali") il quale stabilisce che "senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art.26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità".
2. Nel caso quindi di esecuzione di scavi per interventi urgenti, il Comune verrà comunque informato preventivamente sia in merito all'inizio dei lavori e che dei relativi ripristini dal gestore richiedente mediante fax o posta elettronica.
3. La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - luogo e tipo di intervento
 - giorno di inizio e fine lavori
 - direttore dei Lavori
 - impresa esecutrice/Ente Gestore
4. Ad esecuzione avvenuta o in corso d'esecuzione il richiedente e il Comune tramite i propri tecnici potranno effettuare controlli sia di natura tecnica che di tempistica (vedi art. 8 Controlli).

Art. 8 CONTROLLI

8.1 Controllo di tipo tecnico esecutivo

1. Il controllo dell'esecuzione corretta dei lavori e la rispondenza degli stessi al presente disciplinare saranno effettuati dai tecnici del richiedente e dai tecnici comunali i quali potranno effettuare i controlli congiuntamente o in modo autonomo.
2. I tecnici preposti potranno verbalizzare il sopralluogo, indicando: eventuali non conformità, eventuali ordini di modifica delle opere, eventuali ordini di sospensione lavori, eventuali note riguardanti il metodo di esecuzione, la tenuta del cantiere, la segnaletica stradale presente.

8.2 Controllo di tipo temporale

1. Il controllo del rispetto dei tempi di esecuzione delle varie fasi sarà effettuato dai tecnici del richiedente per quanto di loro competenza e dai tecnici comunali.
2. Per tale controllo i tecnici comunali si avvarranno dei documenti compilati relativi alla comunicazione dei lavori da eseguirsi.

Art. 9 CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere si formerà una apposita commissione formata da un membro nominato dal Comune, uno dal richiedente e un terzo nominato di comune accordo.

Art. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. Tutti gli interventi che ricadono su suolo pubblico, compreso anche quello ad uso pubblico, saranno eseguiti ottemperando alla vigente normativa sulla sicurezza e saranno a cura e sotto la responsabilità del richiedente.

Art. 11 RICHIAMO AD ALTRE NORME REGOLAMENTARI

Si intendono qui integralmente richiamate tutte le norme contenute nei Regolamenti Comunali in vigore che possano in qualsiasi modo interessare l'esecuzione degli interventi previsti nel presente Regolamento.

Qualora gli scavi interferiscano con aree a verde pubblico, il richiedente dovrà prendere contatti con gli uffici comunali preposti per gli adempimenti del caso.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

Ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, il presente Regolamento ai sensi dell'art. 124 - D.Lgs 267/2000 - Pubblicazione delle deliberazioni - entrerà in vigore e sarà efficace decorsi giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio e verrà inserito nella raccolta dei Regolamenti presente sul sito del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente.